

**NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
DOVUTO DALLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI - MOD. 5 TER/2022
(Comunicazione obbligatoria ex art. 3 del Regolamento Società Tra Avvocati
approvato con Ministeriale del 29 ottobre 2021)**

REGOLAMENTO SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Dal 1 gennaio 2022 è entrato in vigore il **REGOLAMENTO SOCIETÀ TRA AVVOCATI** formulato dal Comitato dei Delegati nella seduta dell'11 marzo 2021 e approvato con Ministeriale del 29 ottobre 2021.

Ai sensi dell'articolo 3 "**Comunicazione per le Società Tra Avvocati – mod 5ter**" Le Società Tra Avvocati che risultano iscritte, anche per frazione di anno, nella Sezione Speciale dell'Albo, devono comunicare alla Cassa Forense il volume complessivo d'affari conseguito ai fini dell'IVA. Devono, inoltre comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente.

L'art. 8 "**Contributo soggettivo**" prevede, ancora, che "Il reddito prodotto dalla Società tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento di natura professionale da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell'organo amministrativo di gestione della Società tra Avvocati, sono equiparati, ai fini previdenziali al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo di cui agli articoli 17 e 20 del Regolamento Unico, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale

MOD. 5TER /2022

Termine di invio: il mod. 5ter/2022, deve essere inviato alla Cassa entro il **30 settembre 2022**, ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento Società Tra Avvocati". L'omissione e/o l'invio tardivo rispetto a tale termine comporta l'applicazione di sanzioni.

Modalità di invio: l'invio del mod. 5ter deve essere effettuato esclusivamente **in via telematica**, attraverso la sezione "**accessi riservati – società tra avvocati**" presente sul sito della Cassa (www.cassaforense.it), con il codice PIN e il codice meccanografico, credenziali che vengono rilasciate dopo l'auto accreditamento della Società tramite la procedura disponibile sul sito .

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5 TER

Le Società tra Avvocati che risultano iscritte nel 2021, anche per frazione di anno, nella Sezione Speciale di un Albo professionale, devono inviare il mod. 5ter/2022.

L'obbligo di invio della Società permane fino all'anno successivo a quello della cancellazione dall'apposita Sezione Speciale dell'Albo.

Le Società devono comunicare il volume d'affari complessivo conseguito ai fini dell'IVA. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume d'affari IVA è inesistente.

Devono inoltre comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente.

SCADENZE

INVIO MOD. 5TER/2022	30 SETTEMBRE 2022
PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO Unica soluzione	30 SETTEMBRE 2022

Il pagamento del contributo integrativo in autoliquidazione deve essere eseguito esclusivamente con:

▪ **MODELLO F24**

Per l'utilizzo dei moduli F24, si deve accedere al sito Entratel/Fisconline, tramite le proprie credenziali e procedere tramite F24Web (cfr. "protocollo pagamenti contributi con F24"), ricopiando fedelmente i dati inseriti dalla Cassa nel modello F24 personalizzato e precompilato.

▪ **PIATTAFORMA PagoPA**

Se l'importo del contributo integrativo non supera € 10,00 nessun pagamento è dovuto.

ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE

COMPAGINE SOCIALE

Previo collegamento al sito tramite la sezione riservata alle Società tra avvocati, utilizzando le credenziali (Meccanografico e PIN), il sistema consente di accedere alla compilazione del modello 5 ter 2022.

La scheda che viene proposta si riferisce alle informazioni generali della società e dopo la presa visione della informativa sulla privacy si prosegue nella procedura con l'inserimento dei dati relativi alla compagine sociale.

Per ogni socio deve essere compilata la relativa scheda selezionando il ruolo ricoperto tra:

- socio avvocato/socio praticante iscritto Cassa
- socio iscritto altro albo professionale
- socio di capitale

Per socio di capitale (persona fisica o giuridica), ai fini del modello 5/ter, deve intendersi il socio che non risulti iscritto ad alcun albo professionale.

INDICAZIONE DEL REDDITO PRODOTTO (UTILE FISCALE)

Per ogni socio deve essere riportata la percentuale di partecipazione agli utili spettante e l'importo degli eventuali compensi percepiti e di quelli assoggettati all'IVA.

I soci avvocati iscritti in un Albo professionale e alla Cassa e praticanti iscritti alla Cassa che fanno parte di una Società Tra Avvocati, costituita ai sensi dell'art. 4 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247 e della legge 4 agosto 2017, n. 124, **devono riportare la quota di reddito prodotto dalla società partecipata esercente attività professionale spettante in ragione della quota di partecipazione agli utili risultante dal rigo RH9 (società esercenti attività d'impresa) e RH18, colonna 1, (società semplice) del Modello Redditi 2022-PF.**

Nel caso di partecipazione in una società di capitali soggetta ad IRES deve essere riportata la quota di partecipazione al reddito, prodotto nel 2021 dalla società, determinato applicando la quota percentuale di partecipazione agli utili all'importo indicato nel rigo RF60 colonna 2 del Modello Redditi 2022- Società di Capitali.

Al reddito, come sopra individuato, dovranno essere sommati gli eventuali compensi percepiti dal professionista, qualora gli stessi non siano confluiti nel reddito professionale individuale (quadro RE o LM del Modello Redditi PF 2022)

INDICAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

La Società deve dichiarare l'importo di cui al **rigo VE50 della dichiarazione annuale IVA 2022** detratto l'importo del contributo integrativo (4%) già assoggettato ad IVA nel corso del 2021.

Se nel corso del 2021, il contributo integrativo è sempre stato esposto nelle fatture e, quindi, sempre assoggettato ad IVA, il volume d'affari da indicare nel mod. 5-ter/2022 – Volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo - potrà essere quantificato dividendo l'importo risultante dalla dichiarazione IVA (rigo VE50) per il coefficiente 1,04 (es. se il volume d'affari IVA da rigo VE50 è pari a € 20.800, l'importo da indicare nel mod. 5/2022 corrisponde a € 20.800:1,04= € 20.000).

INADEMPIMENTI

Il ritardo nell'invio della comunicazione e la rettifica dei dati reddituali, oltre il termine previsto del 30 settembre, o l'omesso invio del modello 5ter sono sanzionati al pari del ritardo o nella omissione anche parziale dei contributi dovuti (artt 9 e seguenti del Regolamento Società Tra Avvocati) .